

**DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2016
716/2016/R/IDR**

**RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO, AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
8/2015/R/IDR, PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
APPLICATA AGLI UTENTI DEI SERVIZI IDRICI, IN FORZA DELLE RECENTI DIRETTIVE IN
MATERIA DI TARIFFA SOCIALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014)177;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la legge 28 dicembre 2015 n. 221 (di seguito: legge 221/2015), recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. Collegato Ambientale) e, in particolare, l’articolo 60;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016 (di seguito: d.P.C.M. 29 agosto 2016), recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 241, del 14 ottobre 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270, del 18 novembre 2016;
- il Provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45, recante “Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste” (di seguito: Provvedimento CIP 45/74);
- il Provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 46, recante “Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d’Italia” (di seguito: Provvedimento CIP 46/74).
- Il Provvedimento CIP 4 ottobre 1975, n. 26, recante “Nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d’Italia. Norme di esecuzione dei provvedimenti CIP 45/74 e 46/74” (di seguito: Provvedimento CIP 26/75);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 644/2013/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di agevolazione e sui

criteri di articolazione tariffaria applicati nel servizio idrico integrato con particolare riguardo agli utenti domestici” (di seguito: deliberazione 644/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 87/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti per la definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 299/2014/R/IDR, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura - Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 299/2014/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 620/2014/R/IDR, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura. Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 620/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 8/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici” (di seguito: deliberazione 8/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 638/2016/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli altri utenti” (di seguito: deliberazione 638/2016/R/IDR);
- la determina del 28 febbraio 2014 2/2014 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determina 2/2014 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2000/60/CE dispone, all'articolo 9, che gli Stati membri
 - adottino “politiche dei prezzi dell'acqua [che] incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente (...)”,
 - prevedano “un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, (...) tenendo conto del principio «chi inquina paga»”,
 - possano “tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione”;
- nella Comunicazione COM(2000)477, la Commissione europea ha specificato che “in linea di principio, ogni utilizzatore deve sostenere i costi legati alle risorse idriche da lui consumate, compresi i costi ambientali e quelli delle risorse. I prezzi devono inoltre essere direttamente legati alla quantità di risorse idriche impiegate o all'inquinamento prodotto. In questo modo, essi assumono una funzione incentivante, inducendo gli utilizzatori ad impiegare le risorse idriche in modo più efficiente ed a produrre meno inquinamento”;
- la Commissione, con la Comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,
 - “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- inoltre, la Commissione europea, nella recente Comunicazione COM(2014)177, riconosce che “La direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'UE, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque. Spetta alle autorità nazionali adottare misure di ausilio concrete che tutelino i gruppi sociali svantaggiati o incapaci di sostenere il costo dell'acqua (ad esempio sostenendo le famiglie a basso reddito o istituendo obblighi di servizio pubblico)”.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito, all'Autorità, “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali

funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- la legge 481/95 affida all’Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e di contemperare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- l’articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo del citato articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11, precisa che “la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) persegue le seguenti finalità: a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale; b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario; e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE”;
- in tema di definizione delle regole di riconoscimento dei costi - fase che precede la determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza secondo i criteri di cui al presente procedimento - l’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede, inoltre, che l’Autorità “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali (...) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull’applicazione delle tariffe”.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la disciplina concernente l’articolazione della tariffa da applicare all’utenza è stata definita a partire dai provvedimenti sperimentali approvati dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) 45/74, 46/74 e 26/75 (a cui rimandava espressamente il Metodo Normalizzato - art. 7, c. 1, D.M. 1 agosto 1996 - previgente alle regole tariffarie transitorie adottate dall’Autorità), e poi di fatto progressivamente delegata a livello locale dalle riforme successive, contribuendo a determinare una diffusa eterogeneità dei corrispettivi sul territorio nazionale; i citati provvedimenti non forniscono, infatti, alcuna indicazione in ordine alle categorie di utilizzatori cui applicare tariffe differenziate, alla dimensione ed al numero degli eventuali scaglioni di consumo cui applicare tariffe unitarie progressivamente crescenti, ai criteri di dimensionamento delle quote fisse

rispetto alla parte tariffaria variabile, alle modalità finalizzate a limitare la progressività tariffaria per le c.d. famiglie numerose, alle eventuali modalità di articolazione per fasce territoriali e per capacità contributiva;

- nei metodi tariffari MTT e MTC, di cui alle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, data la loro natura transitoria, l’Autorità non ha deliberatamente affrontato il tema dell’articolazione tariffaria, prevedendo che il moltiplicatore tariffario venisse applicato a tutti i corrispettivi in essere praticati all’utenza. Tuttavia, l’allungamento del periodo regolatorio di riferimento e l’eventuale necessità di adeguare la struttura tariffaria in ragione di nuovi obiettivi che i soggetti competenti a livello locale intendessero perseguire, nonché l’esigenza di superare le previsioni di minimo impegnato ancora contenute in talune articolazioni tariffarie e le misure conseguenti all’attuazione del d.m. 30 settembre 2009 (in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta), hanno indotto l’Autorità a definire - a partire dai documenti di consultazione 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR - i primi orientamenti per la modifica dell’articolazione tariffaria stessa, successivamente confermati per il secondo periodo regolatorio nel documento per la consultazione 577/2015/R/IDR;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, nell’ambito della definizione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, e con deliberazione 664/2015/R/IDR, in sede di definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), l’Autorità ha, pertanto, previsto alcune prime misure di riordino della struttura dei corrispettivi, avviando un processo graduale di semplificazione e razionalizzazione, finalizzato a fornire alcuni segnali di efficienza in termini di conservazione della risorsa e dell’ambiente ed alcune indicazioni uniformi sul piano della sostenibilità sociale ed economica;
- inoltre, nell’ambito del citato processo di riordino dei corrispettivi da applicare per categoria di utenza, l’Autorità, nei documenti per la consultazione 299/2014/R/IDR e 620/2014/R/IDR, ha illustrato i propri orientamenti in ordine alla metodologia di determinazione dei corrispettivi unitari di fognatura e depurazione da applicare all’utenza industriale autorizzata allo scarico in pubblica fognatura, per superare - mediante un’appropriata allocazione dei costi nella struttura dei corrispettivi - le difformità di trattamento attualmente rilevabili sul territorio nazionale e che, in ossequio al principio “chi inquina paga”, tenga conto del *trade off* fra le minori distorsioni dovute al venir meno dei sussidi incrociati tra categorie d’utenza (efficienza allocativa) e le ricadute in termini di sostenibilità economica degli operatori industriali (equità).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 644/2013/R/IDR l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di agevolazione e ai criteri di articolazione tariffaria applicati nel servizio idrico integrato, richiedendo, nell’ambito della raccolta dati

disposta con determina 2/2014 DSID, le informazioni all'uopo necessarie, il cui aggiornamento è stato da ultimo richiesto in sede di raccolta dati prevista con determina 3/2016 DSID;

- dalle analisi condotte, si è riscontrata l'adozione dei seguenti criteri di articolazione della tariffa:
 - *articolazione per fasce di utenza*, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione degli usi della risorsa (ad esempio, domestici, industriali, agricoli, pubblici, ecc.);
 - *articolazione per livelli di consumo*, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione del livello di consumo effettuato dall'utente (ad esempio, la tariffa agevolata, la tariffa base, la tariffa relativa alle eccedenze);
 - *articolazione per fasce territoriali*, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione della zona nella quale questa viene applicata;
 - *articolazione per Comuni*, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione del Comune che compone l'Ambito Territoriale Ottimale, considerando anche gli investimenti pro capite precedentemente effettuati in tali zone;
 - *articolazione per categorie di reddito*, consistente, con riferimento alla fascia di utenza domestica, nella diversificazione della tariffa in funzione del reddito degli utenti;
- nella prassi applicativa si è rilevato il prevalente utilizzo dell'articolazione tariffaria per fasce di utenza, per fasce territoriali e per livelli di consumo, seppure si annoverano varie esperienze di articolazione che tutelano le utenze a basso reddito in base all'appartenenza ad una delle categorie ISEE;
- in alcune realtà, in aggiunta ai criteri sopra descritti, sono stati proposti tentativi di articolazione commisurata al numero di componenti il nucleo domestico, basati su studi tesi ad approfondire il profilo di consumi per dimensione familiare; tuttavia sono emerse non poche difficoltà applicative, connesse soprattutto al costante aggiornamento delle banche dati concernenti la composizione delle utenze domestiche che tale modalità di articolazione richiede;
- alla luce delle evidenze raccolte, con deliberazione 8/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, volto ad armonizzare e razionalizzare i sistemi di articolazione tariffaria applicati, nonché i sistemi di agevolazione e le tariffe sociali esistenti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il quadro normativo di riferimento su cui l'Autorità ha iniziato ad impostare la definizione dei criteri di articolazione dei corrispettivi all'utenza è stato integrato con le disposizioni recate dall'articolo 60 della legge 221/2015 (c. d. Collegato Ambientale) che, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità:

- al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicurarsi agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 1);
- al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al precedente alinea (comma 2);
- il successivo d.P.C.M. 13 ottobre 2016, stabilendo (all'Articolo 1) che "Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno", reca, tra l'altro, previsioni in tema di:

Tariffa agevolata (Articolo 2), disponendo che:

- "l'Autorità (...) stabilisce, con riferimento al quantitativo minimo vitale di cui all'art.1, la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti" (comma 1);
- "l'Autorità (...) prevede, per la fascia di consumo agevolato di cui al comma 1, l'applicazione di una tariffa agevolata per tutte le utenze domestiche residenti" (comma 2);

Utenze disagiate e Bonus H2O (Articolo 3), stabilendo che:

- "l'Autorità (...) prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua (...), un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale" (comma 1);
- "il bonus acqua è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata" (comma 2);
- "l'Autorità (...) disciplina: a) le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati; b) le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus acqua" (comma 3)

Metodo tariffario e articolazione tariffaria (Articolo 4), prevedendo che:

- "l'Autorità (...), nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto: a) del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; b) della differenziazione dell'uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>; c) della differenziazione del

corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente”.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno integrare il procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR, rinnovandolo e prevedendo che lo stesso tenga nella dovuta considerazione le recenti attribuzioni assegnate all’Autorità dall’art. 60 del c.d. Collegato Ambientale, nonché dal successivo d.P.C.M. 13 ottobre 2016, con la finalità di:
 - garantire l'accesso universale all'acqua, assicurando agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
 - definire criteri di articolazione tariffaria agli utenti dei servizi idrici, portando a compimento il già avviato processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura dei corrispettivi, consentendo di individuare la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti e di fornire alcuni segnali di efficienza in termini di conservazione della risorsa e dell’ambiente nel rispetto del principio “chi inquina paga”, nonché assicurando la sostenibilità sociale ed economica dei corrispettivi applicati all’utenza;
 - prevedere, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale;
 - disciplinare, in coerenza con gli altri settori dalla regolati dall’Autorità, le condizioni di disagio economico sociale che permettano di individuare: *i)* le utenze domestiche residenti che abbiano diritto ad accedere al bonus acqua, *ii)* le utenze domestiche residenti non disalimentabili, secondo quanto disposto dal d.P.C.M. 29 agosto 2016, a seguito del quale, tra l’altro, l’Autorità, con deliberazione 238/2016/IDR, ha avviato il procedimento volto ad introdurre direttive per il contenimento della morosità, ai fini di equità sugli altri utenti;
- conseguentemente, sia opportuno prorogare, al 30 settembre 2017, il termine per la conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR, come rinnovato dal presente provvedimento

DELIBERA

1. di integrare, rinnovandolo, il procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR, prevedendo che lo stesso tenga conto delle recenti disposizioni introdotte dall'art. 60 della legge 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale), nonché dal successivo d.P.C.M. 13 ottobre 2016, con la finalità di:
 - garantire l'accesso universale all'acqua, assicurando agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
 - definire criteri di articolazione tariffaria agli utenti dei servizi idrici, armonizzando e razionalizzando i sistemi di articolazione tariffaria vigenti, individuando la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti, consentendo di fornire alcuni segnali di efficienza in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente nel rispetto del principio "chi inquina paga", nonché assicurando la sostenibilità sociale ed economica dei corrispettivi applicati all'utenza;
 - prevedere un bonus acqua per gli utenti domestici residenti, in accertate condizioni di disagio economico sociale;
 - disciplinare, in coerenza con gli altri settori dalla regolati dall'Autorità, le richiamate condizioni di disagio economico sociale;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici, conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, in collaborazione con il Direttore della Direzione Consumatori Conciliazioni e Arbitrati per i profili relativi alle modalità applicative di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus acqua;
3. di prorogare al 30 settembre 2017 il termine per la conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni